

Bruxelles, 19 ottobre 2026
(OR. en)

14671/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0323 (NLE)**

**PROBA 34
AGRI 766
WTO 116**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	19 ottobre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 562 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva e a due metodi di analisi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 562 final.

All.: COM(2026) 562 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.10.2026
COM(2026) 562 final

2026/0323 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio dei
membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alla norma commerciale
applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva e a due metodi di analisi**

{SWD(2026) 317 final}

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale ("COI") in riferimento alla prevista adozione di tre decisioni nella sua sessione ordinaria di novembre 2026: una relativa alla revisione della norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva e due relative ai metodi di analisi, vale a dire alla determinazione dell'acidità e alla determinazione della composizione degli acidi grassi negli oli d'oliva e negli oli di sansa d'oliva.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (di seguito denominato "accordo") si prefigge gli obiettivi seguenti: i) adoperarsi per normalizzare le legislazioni nazionali e internazionali relative alle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli d'oliva, degli oli di sansa d'oliva e delle olive da tavola al fine di evitare ostacoli agli scambi, ii) condurre attività nel campo dell'analisi fisico-chimica e organolettica per approfondire la conoscenza delle caratteristiche di composizione e di qualità dei prodotti oleicoli, al fine di consolidare le norme internazionali e iii) rafforzare il ruolo del Consiglio oleicolo internazionale come polo di eccellenza per la comunità internazionale scientifica nel settore oleicolo.

La nuova versione dell'accordo è entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

L'Unione europea è parte dell'accordo¹.

2.2. Il consiglio dei membri

Il consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (di seguito denominato "consiglio dei membri") è l'autorità suprema e l'organo decisionale del COI. Esso esercita tutti i poteri e adempie tutte le funzioni necessarie per attuare gli obiettivi dell'accordo. In quanto parte dell'accordo, l'Unione europea è membro del COI ed è rappresentata nel consiglio dei membri. Le decisioni del consiglio dei membri sono adottate per consenso. Ove il consenso non possa essere raggiunto, le decisioni relative alle norme commerciali e ai metodi si considerano adottate, a meno che non siano respinte da almeno un quarto dei membri o da uno o più membri che complessivamente detengono almeno 100 quote di partecipazione.

Il COI è attualmente composto da 22 membri e l'Unione europea detiene 622 quote di partecipazione su un totale di 1 000.

2.3. L'atto previsto del consiglio dei membri

Nel giugno 2026 il segretariato esecutivo del COI ha presentato ai suoi membri il testo di tre decisioni in materia di chimica e standardizzazione. Le decisioni riguardano:

¹ Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2) e decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1); ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1892/oj>.

- la 23^a revisione della norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva (COI/T.15/NC No. 3/Rev. 23);
- la seconda revisione, incluso il titolo di un metodo per determinare l'acidità degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva (COI/T.20/Doc. n. 34/Rev. 2);
- la seconda revisione di un metodo per determinare la composizione degli acidi grassi degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva (COI/T.20/Doc. n. 33/Rev. 2).

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta comprende il testo dei progetti di decisione del COI, quali presentati dal segretariato esecutivo.

La 23^a revisione della norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva comprende la revisione di un parametro che non è incluso nei regolamenti dell'UE: il punto di infiammabilità è sostituito dalla determinazione dell'esano residuo. Menziona inoltre le due nuove revisioni dei metodi per determinare l'acidità e la composizione degli acidi grassi e del metodo per determinare l'esano residuo.

A norma dell'articolo 20, paragrafo 3, dell'accordo, i criteri di qualità e purezza inclusi nella norma commerciale COI per gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva sono applicabili al commercio internazionale da parte dei membri. Inoltre a norma dell'articolo 75, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio² le norme di commercializzazione tengono conto delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali. Le norme di commercializzazione sono controllate sulla base delle disposizioni stabilite conformemente all'articolo 90 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le decisioni sulle revisioni delle norme di commercializzazione e dei due metodi di analisi incidono sulle modalità di controllo dei parametri. Di conseguenza le decisioni summenzionate incideranno sul diritto dell'UE, in particolare sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione, del 29 luglio 2022, che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva³.

L'adozione a nome dell'Unione della posizione illustrata nella presente decisione è prevista nella prossima sessione ordinaria del COI, che si terrà nel novembre 2026.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Le decisioni che devono essere adottate dal consiglio dei membri, illustrate nel dettaglio al punto 2.3, sono state discusse tra gli esperti tecnico-scientifici della Commissione e degli Stati membri in materia di olio d'oliva. Esse contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. È quindi opportuno appoggiarle.

Le summenzionate decisioni sono in linea con la politica dell'Unione in materia di norme per la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui alla parte II, titolo II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per l'adozione delle decisioni è necessaria una posizione dell'Unione.

² Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/2023-01-01>).

³ GU L 284 del 4.11.2022, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2105/2022-11-04

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*⁴.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il consiglio dei membri è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie l'accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola.

Gli atti che il consiglio dei membri è chiamato ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, dell'accordo e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare su un atto di esecuzione relativo ai controlli di conformità per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio d'oliva ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ciò è dovuto al fatto che, a norma dell'articolo 75, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013, le norme di commercializzazione tengono conto delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, TFUE.

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. RISPETTO DEL PRINCIPIO "DIGITALE PER DEFAULT"

La presente proposta non ha dimensioni digitali in quanto non ha alcuna rilevanza in tal senso. I mezzi digitali o lo scambio di dati non rientrano nell'ambito di applicazione della proposta.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva e a due metodi di analisi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (di seguito denominato "accordo") è stato concluso a nome dell'Unione con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio¹.
- (2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo [*Poteri e funzioni degli organi*], il consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (di seguito denominato "consiglio dei membri") può prendere decisioni e adottare raccomandazioni per l'applicazione delle disposizioni di tale accordo.
- (3) Il consiglio dei membri adotterà tre decisioni: una decisione relativa alla revisione della norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva e due decisioni relative a due metodi di analisi, ossia la determinazione dell'acidità e la determinazione della composizione degli acidi grassi negli oli d'oliva e negli oli di sansa d'oliva, in occasione della sua 124^a sessione nel novembre 2026.
- (4) Le decisioni sono state oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici nel settore dell'olio d'oliva della Commissione e degli Stati membri. Le decisioni dovrebbero contribuire all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore, istituendo un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. L'Unione dovrebbe pertanto appoggiare l'adozione di tali decisioni.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio dei membri, poiché le decisioni che il COI è chiamato ad adottare avranno effetti giuridici per l'Unione relativamente agli scambi internazionali con gli altri membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) e saranno tali da incidere sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui controlli di conformità dell'olio d'oliva adottati

¹ Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2019/848/oj>).

dalla Commissione a norma dell'articolo 90 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio².

- (6) Se alcuni membri non sono in grado di dare la propria approvazione in occasione della 124^a sessione del consiglio dei membri e l'adozione di tali decisioni è rinviata affinché abbia luogo uno scambio di lettere prima della 125^a sessione ordinaria, la posizione stabilita nella presente decisione dovrebbe essere adottata a nome dell'Unione mediante scambio di lettere.
- (7) Gli adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI possono essere approvati dai rappresentanti dell'Unione in sede di consiglio dei membri del COI senza un'ulteriore decisione del Consiglio, qualora essi risultino dalle revisioni delle tre decisioni del COI di cui al considerando 3.
- (8) Al fine di salvaguardare l'interesse dell'Unione, i rappresentanti dell'Unione nel consiglio dei membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati a chiedere il rinvio dell'adozione delle tre decisioni, qualora la posizione da adottare a nome dell'Unione possa essere messa in discussione dalle nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima della 124^a sessione ordinaria del consiglio dei membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) è di appoggiare l'adozione delle tre decisioni seguenti, in occasione della prossima sessione ordinaria di novembre 2026 o mediante uno scambio di lettere prima della 125^a sessione ordinaria:

- (a) la 23^a revisione della norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva (COI/T.15/NC No. 3/Rev. 23);
- (b) la seconda revisione di un metodo per determinare l'acidità degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva (COI/T.20/Doc. n. 34/Rev. 2);
- (c) la seconda revisione di un metodo per determinare la composizione degli acidi grassi degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva (COI/T.20/Doc. n. 33/Rev. 2).

Articolo 2

I rappresentanti dell'Unione in seno al consiglio dei membri del COI possono approvare adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI senza un'ulteriore decisione del Consiglio, se tali adeguamenti tecnici risultano dalle tre decisioni di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Qualora sulla posizione di cui all'articolo 1 possano avere ripercussioni nuovi dati scientifici o tecnici presentati prima della prossima sessione ordinaria del consiglio dei membri del COI, i rappresentanti dell'Unione chiedono che l'adozione delle tre decisioni sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell'Unione sulla base dei nuovi elementi emersi.

² Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/2023-01-01>).

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*